



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VIA

Parere n. 1060 del 9 aprile 2024

Progetto:	<p><i>Verifica di ottemperanza</i></p> <p>Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 - S.S. 51 "di Alemagna" - Attraversamento dell'abitato di San Vito di Cadore - Prescrizione n. 8 del parere CTVA n. 3297 del 17/04/2020</p> <p>ID_VIP 11031</p>
Proponente:	<p>ANAS S.p.A.</p>

La Sottocommissione VIA

RICORDATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale” (d’ora innanzi D. Lgs. n. 152/2006) e in particolare l’art. 8 (Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS) e ss.mm.ii;
- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni VIA e VAS e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020, del Ministro per la Transizione Ecologica n. 11 del 13 gennaio 2022 e del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica n. 157 del 10 maggio 2023; n. 196 del 13 giugno 2023, n. 250 del 1° agosto 2023 e n. 286 del 1° settembre 2023;

PREMESSO che:

- La Società Anas S.p.A., con nota prot. CDG.U.44891 del 18/01/2024 ha presentato, ai sensi dell’art.28 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., domanda per l’avvio della procedura di verifica di ottemperanza alla condizione ambientale n. 8 di cui al Parere della CTVA n. 3297 del 17/04/2020, impartita con il decreto di compatibilità ambientale D.M. n.198 del 2/09/2020 relativamente al progetto esecutivo “*Piano straordinario per l’accessibilità a Cortina 2021 – S.S. 51 “di Alemagna”. Attraversamento dell’abitato di San Vito di Cadore*”;
- la domanda è stata acquisita dalla Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (d’ora innanzi Divisione) con prot. MASE-13850 del 25/01/2024;
- la Divisione con nota prot. MASE-38887 del 29/02/2024, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS (d’ora innanzi Commissione) con prot.n. CTVA-2736 in pari data ha comunicato l’esito positivo in merito alla procedibilità per l’avvio della istruttoria tecnica e la pubblicazione della documentazione sul sito internet istituzionale
- con nota CDG.U.217194 del 14/03/2024, acquisita al prot. CTVA-3461 del 14/03/2024, il Proponente ha trasmesso ad ARPAV, alla Divisione e alla Commissione, Addendum al PMA per la componente suolo-sottosuolo trasmesso
- con nota Prot. 26083 del 19/03/2024 acquisita dalla Commissione con prot. CTVA- 3717 del 20/03/2024, ARPA Veneto ha trasmesso il riscontro con riferimento alla condizione n. 9, già trasmesso al Proponente e allegato dal medesimo alla propria istanza

RILEVATO che per il progetto in questione:

- con il D.M. n.198 del 02/09/2020 è stato espresso giudizio positivo con condizioni ambientali circa la compatibilità ambientale del progetto “*Piano Straordinario per l’accessibilità a Cortina 2021. S.S. 51 “di Alemagna” – Attraversamento dell’abitato di San Vito di Cadore*” e Piano di Utilizzo terre ex art. 9 del DPR 120/2017 subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4 suddivise in Condizioni ambientali:
 - della Commissione (parere CTVA n.3297 del 17/04/2020);
 - del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (nota prot.n.MIBACT/7913 del 02/03/2020);
 - della Regione Veneto (D.G.R. n.1869 del 17/12/2019);

- con il Decreto Direttoriale n. 68 del 19/5/2022, sulla base delle motivazioni espresse nel parere n. 466 del 6/04/2022 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS – Sottocommissione VIA, in merito agli aspetti ambientali di competenza, in ordine alla verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali impartite con il decreto di compatibilità ambientale D.M. 199 del 2 settembre 2020 per progetto "S.S. 51 "di Alemagna" – Attraversamento dell'abitato di San Vito di Cadore"(ID_7817), di competenza della Commissione, è stato ritenuto:
 - la condizione ambientale n. 2 risulta parzialmente ottemperata e da ottemperarsi una volta disponibile il completamento del progetto di Tai di Cadore;
 - la condizione ambientale n. 5 risulta parzialmente ottemperata e da ottemperarsi per il punto c) prima dell'inizio dei lavori e da sottoporre ad ARPA Veneto per la sua approvazione a riscontro di quanto richiesto nel contributo istruttorio dell'ARPA Veneto prot. 5435 del 21 gennaio 2022 e sopra richiamato;
 - la condizione ambientale n. 8 risulta ottemperata solo per la fase in essere e da ottemperarsi anche per la fase di corso d'opera;
- Con nota prot. MASE-20385 del 2/02/2024 la Direzione Generale ha determinato, sulla base delle motivazioni espresse nel parere n. 940 del 8 gennaio 2024 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS – Sottocommissione VIA, che:
 - la condizione ambientale n. 8 del parere della CTVA n. 3297/2020 risulta ottemperata per la fase in essere, relativamente all'invio degli esiti dei monitoraggi ante operam; la verifica di ottemperanza dovrà essere svolta pertanto anche per la fase di corso d'opera, sempre subordinata all'espressione del parere di ARPA Veneto in qualità di Ente coinvolto;
 - per le condizioni ambientali n. 7 del parere della CTVA n. 3297/2020 e n. 19 della Deliberazione di Giunta della Regione Veneto n. 1869/2019 si rimane in attesa degli esiti delle valutazioni della Regione Veneto.

RILEVATO che il presente parere ha per oggetto l'esame della seguente documentazione acquisita per la verifica di ottemperanza relativa alla condizione ambientale n. 8 del parere della CTVA n. 3297/2020 impartita con il D.M. n. 198 del 3/09/2020 così come disposto dalla Divisione con la nota sopracitata prot. MASE-38978 del 29/02/2024, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS (d'ora innanzi Commissione) con prot.n. CTVA-2736 in pari data:

- Piano di Monitoraggio aggiornato al corso d'opera – Rev. E (el. MSVE14-E-2102-T00-IA03-MOA-RE-01-E)
- Parere ARPAV in merito alla Revisione E del Piano di Monitoraggio (nota prot. 3407/U del 15/01/2024)
- Addendum al PMA per la componente suolo-sottosuolo trasmesso con nota CDG.U.217194 del 14/03/2024, acquisita al prot. CTVA-3461 del 14/03/2024

Per quanto riguarda la condizione ambientale n.8 (PARERE CTVA n.3297 del 17/04/2020)

RILEVATO che:

- la condizione ambientale n.8 riporta:

“Si dovrà predisporre, in fase di progettazione esecutiva, e comunque prima dell'inizio degli interventi, un progetto di monitoraggio ambientale (PMA) sulla base di quello illustrato nel SIA, suddiviso nelle tre macrofasi (Ante Operam, Corso d'Opera e Post Operam), da sottoporre alla preventiva valutazione di ARPAV. Il progetto di monitoraggio ambientale dovrà contenere nel dettaglio e per tutte le matrici ambientali oggetto di monitoraggio almeno le seguenti informazioni:

aree di indagine e punti di monitoraggio corredati da una cartografia esplicativa, parametri analitici (unità di misura, normativa di riferimento, valori e limiti standard di riferimento), scelta delle metodiche di rilievo/campionamento e di misurazione, strumentazione utilizzata,

tempistiche dei monitoraggi (frequenza e durata), cronoprogramma delle campagne di monitoraggio, criteri di restituzione dei dati di monitoraggio, strumenti" e metodi per la valutazione degli esiti del monitoraggio. Si dovranno inoltre indicare i criteri di individuazione dei valori soglia e in caso di loro superamento l'attivazione degli interventi correttivi da descrivere.

Le attività di monitoraggio svolte da ARPA V devono intendersi rese a titolo oneroso, a carico del proponente,

come previsto dalla Legge n. 132/2016, istitutiva del Sistema Nazionale delle Agenzie Ambientali, in quanto non ricomprese tra quelle istituzionali obbligatorie, svolte annualmente dalle Agenzie, con specifico finanziamento regionale.

Per i corsi d'acqua interferiti (torrente Boite e Ru Sec) dovranno essere effettuati due campionamenti in fase ante operam e due in fase post operam.

I piani di monitoraggio ambientale dei quattro progetti dovranno essere coordinati fra loro, anche temporalmente e uniformi nei loro contenuti, fatte salve le peculiarità dei siti e delle opere. In particolare, per la matrice Atmosfera si preveda quanto segue:

a) venga individuato un sito di campionamento in prossimità dell'uscita delle costruende gallerie che si collochi a ridosso delle zone abitate dei due comuni di Valle e Pieve di Cadore (località Tai);

b) Il parametro PTS non ha rilevanza normativa e non presenta un valore limite di confronto. Si ritiene pertanto sufficiente per la frazione particolato, il monitoraggio del PM10 e del PM 2.5. Si ritiene, inoltre, non necessaria la valutazione delle concentrazioni di O3, in quanto non direttamente correlato con il traffico veicolare e le emissioni da cantiere.

c) La durata delle campagne di monitoraggio indicata nei documenti (1 settimana ogni 3 mesi) non è adeguata ai fini del calcolo degli indicatori e del relativo confronto con i limiti di legge di cui al D.Lgs. 155/2010. A tale scopo il monitoraggio deve essere svolto nel rispetto degli obiettivi di qualità del dato delle misurazioni indicative di cui all'Allegato I, tabelle 1 e 2 del suddetto decreto. Si deve prevedere quindi un periodo minimo di copertura del 14% sull'intero anno equamente suddiviso nel semestre caldo (1 aprile – 30 settembre) e freddo (1 ottobre - 31 marzo). Si suggerisce, pertanto, di effettuare, per ciascun sito, due campagne (una nel semestre estivo e una nel semestre invernale) di circa 30 giorni ciascuna, che comprendano nel c.a. (corso d'opera) i periodi di maggior attività di cantiere. La medesima frequenza e modalità di misura deve essere adottata anche nei monitoraggi ante operam e post operam.

d) Per quanto riguarda i punti di campionamento individuati nei due documenti di stralcio, si prescrive che il monitoraggio sia effettuato, per tutti i siti, in continuo e con la frequenza individuata al punto 2, per i parametri PM10, PMQ.5, Nox (NO, NO2), CO, SO2 e BTEX. Per quanto riguarda, invece, BaP e metalli pesanti la determinazione sul PM 10 può essere fatta con cadenza giornaliera a giorni alterni (un giorno BaP e un giorno metalli).

Per il Rumore e le vibrazioni si ritiene importante definire un piano di monitoraggio in corso d'opera e post operam che preveda, per le misure in corso d'opera, monitoraggi in continuo per tutto il periodo di riferimento diurno, ed eventualmente notturno, in caso di lavorazioni su 24 ore, con particolare attenzione agli effetti dei lavori sugli edifici posti in prossimità del nuovo tracciato stradale; per il post operam, trattandosi di rumore dovuto al traffico veicolare, si considerano appropriati i rilievi in continuo della durata di una settimana, in periodi di massimo afflusso turistico.”;

- l'ambito di applicazione risulta Monitoraggio;
- il termine per l'avvio della verifica di ottemperanza risulta ANTE OPERAM, CORSO D'OPERA e POST OPERAM – Progettazione esecutiva;
- l'ente competente per l'ottemperanza risulta MASE (ex MATTM) (piano di monitoraggio e esiti) e la Regione Veneto;
- l'ente coinvolto risulta ARPA Veneto;
- la documentazione trasmessa è la seguente:
 - Piano di Monitoraggio – Rev. E (el. MSVE14-E-2102-T00-IA03-MOA-RE-01-E)

Nonché:

- Parere ARPAV in merito alla Revisione E del Piano di Monitoraggio trasmesso al Proponente con nota prot. 3407/U del 15/01/2024 -

e

- Addendum al PMA per la componente suolo-sottosuolo trasmesso con nota CDG.U.217194 del 14/03/2024, acquisita al prot. CTVA-3461 DEL 14/03/2024

Il PMA risulta essere stato trasmesso ad ARPAV in revisione E.

Il Proponente comunica che *il progetto del piano di monitoraggio ambientale in argomento è stato trasmesso preventivamente ad Arpav per poter avviare il monitoraggio ambientale ed ha ottenuto il parere positivo di Arpav "Ente coinvolto nell'attuazione delle prescrizioni" con nota del 15/01/2024 n. 0003407.*

Così come concordato con Arpav, in occasione della futura revisione del documento che si renderà necessaria, si apporteranno le correzioni riportate nel documento allegato al parere Arpav n. 0112301 compresa la matrice suolo e sottosuolo per cui si attiverà al più presto per la proposta di localizzazione.

Alla luce degli aggiornamenti, ARPAV ha trasmesso propria nota con le valutazioni delle strutture specialistiche della Agenzia e ha ritenuto, *"Per quanto concerne la revisione D del PMA, aggiornato a seguito dell'osservazioni di questa Agenzia inviate con prot. n. 58095 del 28 giugno 2023 ed al contestuale avvio del monitoraggio in corso d'opera, si evidenzia che il documento di cui sopra, trasmesso il 15 dicembre 2023, risulta esaustivo. [... OMISSIS ...] in ogni caso che, in occasione della futura revisione del documento, per completezza, sarà necessario recepire le osservazioni riportate nel documento in allegato."*

In particolare:

- Vegetazione: Si richiede di aggiornare il file contenente il posizionamento delle stazioni di monitoraggio. In seguito al sopralluogo organizzato nel giorno 29 Settembre 2023, si è constatato come la stazione di monitoraggio VEG01 fosse stata spostata (in area analoga a quella analizzata in fase AO) a causa della sua prossimità con le aree di cantiere e del suo posizionamento in zona ecotonale. La cartografia interna al PMA e quella allegata in formato KMZ non tengono traccia di tale modifica.
- Fauna: Le osservazioni relative alla matrice fauna ed espresse con parere ARPAV n. 58095 del 28.06.2023, sono state recepite nella nuova revisione del PMA (Rev. E) previa risoluzione delle seguenti osservazioni:
 - Rettili: Si evidenzia che nel caso dei Rettili, nel contesto dell'opera, non è opportuno che il monitoraggio sia condotto "in condizioni meteorologiche possibilmente diverse". La rimodulazione della pianificazione dei sopralluoghi sulla base delle condizioni meteorologiche reali serve a garantire che il monitoraggio si svolga nelle condizioni per massimizzare la contattabilità delle specie.
 - Carta di idoneità faunistica reale: I paragrafi 8.5.3 e 8.7.1 sono stati aggiornati ma risultano in contraddizione tra loro. Deve risultare che la valutazione dell'idoneità faunistica reale e l'analisi dell'uso del suolo, al termine dell'AO, fa riferimento alla cartografia di uso del suolo della Regione Veneto aggiornamento 2020. Si attende la consegna dell'elaborato aggiornato della carta dell'idoneità faunistica reale.
 - Format schede: il format della metodica D (Rettili) incluso nella precedente versione del PMA è stato sostituito con un nuovo format non pertinente. Si chiede di ripristinare il format precedente.
- Acque superficiali: Si ribadisce, come evidenziato in precedenza per la revisione D, la necessità di aggiornare la revisione E dell'elaborato "Piano di Monitoraggio Ambientale - Relazione generale", al paragrafo 3.2.3 Normativa Regionale con l'atto normativo regionale DGRV n. 3 del 04/01/2022

(Classificazione delle acque superficiali interne regionali: corsi d'acqua e laghi, sessennio 2014 – 2019).

Si attesta il recepimento delle precedenti indicazioni, relative ai modelli delle schede di rilievo per l'ambiente idrico superficiale, riferite ai parametri chimico-fisici, che riportavano per il parametro fosforo l'unità di misura mg/l: ad ora viene riportata correttamente l'espressione dei valori di fosforo in µg/l

- Atmosfera: L'osservazione espressa con parere precedente, prot. ARPAV n. 58095 del 28.06.2023, è parzialmente recepita. Vengono previsti n. 5 monitoraggi in CO per punto di monitoraggio, pari ad una copertura di due anni e mezzo. Si chiede quindi di inserire, per la sola fase CO la dicitura "2 monitoraggi all'anno, uno per ogni sito di monitoraggio" in entrambe le tabelle programmatiche a pag. 46, al fine di poter prevenire la mancanza di adeguate campagne di monitoraggio in caso di prolungamento dei lavori o ritardi.

Tale dicitura risulta inoltre coordinata con il PMA di Valle di Cadore, requisito richiesto dalla Condizione ambientale n. 08 del parere n. 3297 del 17 aprile 2020, contenuto nel decreto di compatibilità ambientale D.M. 198 del 2 settembre 2020."

- Rumore: Al capitolo 6.7 "Definizione dei valori di soglia e gestione anomalie" i riferimenti relativi al comune interessato dall'opera, e conseguentemente dell'eventuale Piano di Classificazione Acustica, sono stati corretti
- Vibrazioni: Per quanto concerne la gestione delle anomalie (cap. 7.6) si conferma l'integrazione degli interventi correttivi da applicare nel caso in cui si manifestino condizioni anomale.
- Suolo e sottosuolo : Si rileva che tutte le osservazioni trasmesse con prot. ARPAV n. 58095 del 28.06.2023 sono state correttamente recepite.

Sempre in merito alla matrice suolo-sottosuolo, ARPAV comunicava "a seguito dell'incontro tecnico con ANAS del 26 ottobre 2023, si rimane in attesa, quanto prima, della proposta di localizzazione delle 12 trivellate su planimetria dell'area di cantiere e le relative frequenze, da effettuarsi durante tutta la fase di Corso d'opera."

Con nota CDG.U.217194 del 14/03/2024, acquisita al prot. CTVA-3461 DEL 14/03/2024, il Proponente ha trasmesso all'ARPAV e alla Commissione, l'approfondimento integrativo con apposito addendum al Piano di per la matrice suolo-sottosuolo.

Tale approfondimento è relativo alla localizzazione e frequenza delle 12 trivellate su planimetria dell'area di cantiere; tale attività sarà da effettuarsi durante la fase di Corso d'Opera.

Il documento trasmesso da ANAS contiene la proposta di localizzazione delle trivellate, con relativa frequenza e modalità di campionamento, profilandola correttamente come addendum al PMA cod. elaborato "T00IA03MOARE01", trasmesso in data 15 dicembre 2023.

L'ARPAV ritiene esaustiva la proposta summenzionata e ritiene che "In occasione della futura revisione del PMA, sarà opportuno inserire tale proposta all'interno del documento PMA al paragrafo 5.7 "Localizzazione dei punti di misura e frequenza dei rilievi". "

CONSIDERATO che l'ARPA Veneto in qualità di Ente coinvolto per la verifica della condizione ambientale n.8 ha ritenuta la stessa soddisfatta relativamente alla fase in essere, ritenendo il PMA – rev. E esaustivo, fatte salve le integrazioni richieste da recepire nella prossima revisione.

VALUTATO quanto trasmesso;

la Sottocommissione VIA

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere

esprime il seguente

MOTIVATO PARERE

- In ordine alla verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali impartite con il D.M. n.198 del 2/09/2020 relativo al progetto "*Piano Straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021. S.S. 51 "di Alemagna" – Attraversamento dell'abitato di San Vito di Cadore*", così come disposto dalla Divisione con nota di procedibilità prot.n. MASE-38887 del 29/02/2024, per le sole condizioni ambientali di cui l'Ente vigilante è il MASE:
 - la condizione ambientale n.8 risulta ottemperata per la fase in essere, relativamente alla revisione E del Piano di monitoraggio ambientale,
 - restano ferme le ottemperanze degli ulteriori aspetti della condizione n. 8 relativi alle attività di monitoraggio.

La Coordinatrice della Sottocommissione VIA

Avv. Paola Brambilla